

CONTRATTO DI LICENZA

Tra

Politecnico di Torino, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, C.F. n. 00518460019, in persona del Rettore, Prof. Guido SARACCO;

- da una parte, di seguito “**POLITO**” o “**Licenziante**” -
e

[REDACTED], con sede in [●], P. IVA [●], nella persona di [●];

- dall'altra parte, di seguito “**Licenziatario**” -
POLITO ed il Licenziatario congiuntamente anche denominati le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

Premesso che:

- A. Il Licenziante è titolare del brevetto italiano n. 102017000121151 dal titolo “*Procedimento per l'applicazione di un rivestimento antivirale ad un substrato e relativo rivestimento*” e della successiva domanda di brevetto europeo n. 18786877.3 (di seguito, il “**Brevetto**”);
- B. **[REDACTED]** è una società che opera nel settore [●] ed è risultata aggiudicataria dell’” *Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse riguardo il brevetto di titolarità del Politecnico di Torino dal titolo “Procedimento per l'applicazione di un rivestimento antivirale ad un substrato e relativo rivestimento”*”(di seguito, “**Avviso**”) posto in essere dal Politecnico al fine di sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse finalizzate alla sottoscrizione di accordi di licenza del Brevetto;
- C. Ai sensi dell’avviso di cui alla Premessa B, il Licenziatario ha espresso interesse per l’ottenimento di una licenza esclusiva per l’utilizzo del Brevetto ai fini della realizzazione e commercializzazione dei Prodotti (come di seguito definiti) nel Settore **[REDACTED]**;

convengono quanto segue.

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente contratto di licenza (di seguito, il “**Contratto**”) le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito loro:

- **“Brevetto”**: brevetto italiano n. 102017000121151 del 17 gennaio 2020 dal titolo *“Procedimento per l'applicazione di un rivestimento antivirale ad un substrato e relativo rivestimento”* e di tutte le successive domande e/o brevetti depositate e concessi in relazione a tale priorità;
- **“Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica congiuntamente i diritti di proprietà industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) - vale a dire, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali - e i diritti di proprietà intellettuale, di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), vale a dire le opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- **“Prodotto/i”**: si intendono i materiali filtranti e/o elementi filtranti ottenuti mediante l'applicazione del trattamento oggetto del Brevetto su di mezzi di filtrazione;
- **“Settore Automotive”**: indica tutti veicoli per il trasporto su strada e/o fuori strada di merci e/o persone;
- **“Settore Agricoltura”**: indica tutti i mezzi d'opera (ex art. 54 comma I lett. n) del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162), le macchine agricole (ex art. 57 del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) e le macchine operatrici (ex art. 58 del Codice della strada - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) volte al movimento terra e all'esclusivo uso agricolo;
- **“Settore Ferroviario”**: indica tutti i mezzi per il trasporto su rotaia di merci e/o persone;
- **“Settore Navale”**: indica tutti i mezzi utilizzati per la navigazione;
- **“Settore Aerospaziale”**: indica tutti i mezzi per il trasporto aereo e/o spaziale di merci e/o persone;
- **“Settore Altri sistemi filtranti”**: indica tutti i settori non riconducibili al Settore Automotive, al Settore Agricoltura, al Settore Ferroviario, al Settore Navale e al Settore Aerospaziale;
- **“Settore Biomedicale”**: indica i dispositivi medici certificati ai sensi della vigente normativa;

- **“Settori Esclusi”**: indica il Settore Biomedicale, il Settore _____ (*indicare tutti i settori non indicati all'interno dell'art.2.1*);
- **“Informazione/i Confidenziale/i”**: indica le informazioni, i dati, le conoscenze, i trovati, brevettabili o non brevettabili, il *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico (ii) che venga comunicata all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in virtù del presente Accordo e (iii) che al tempo della rivelazione o della consegna sia identificata come di natura “segreta” dalla Parte rivelante. La natura segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o apposizione della dicitura “RISERVATO”, “CONFIDENZIALE” o “INFORMAZIONE CONFIDENZIALE”. In caso di informazioni riservate, scambiate oralmente, la Parte rivelante dovrà trasmettere, entro 15 giorni, una nota scritta, in cui specificherà che quelle determinate informazioni, scambiate oralmente, sono da considerarsi confidenziali. I brevetti sono considerati come facenti parte delle Informazioni Confidenziali fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge.

2. OGGETTO

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, il diritto esclusivo di utilizzare il Brevetto per la produzione e commercializzazione dei Prodotti nel Settore _____ e nei territori nei quali il Brevetto è efficace anche qualora gli stessi siano ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 5 comma II del Contratto.
- 2.2 Al Licenziatario è fatto espresso divieto di produrre e commercializzare i Prodotti nei Settori Esclusi.
- 2.3 Il Licenziante si impegna, pertanto, a non produrre e commercializzare i Prodotti e a non concedere licenze a terzi relative al Brevetto per la produzione e

commercializzazione dei Prodotti all'interno del settore indicato all'art. 2.1 di cui sopra.

- 2.4 Il Licenziante avrà, in ogni caso, il diritto di utilizzare il Brevetto per le proprie esigenze di didattica e di ricerca.

3. CORRISPETTIVO

3.1 A fronte della concessione dei diritti di cui al presente Contratto da parte del Licenziante, il Licenziatario si impegna a corrispondere al POLITO una lump sum pari a € [redacted] oltre a IVA.

3.2 Il Licenziatario si impegna altresì a corrispondere al POLITO un importo annuale a titolo di *royalty* da calcolarsi sul fatturato netto (intendendosi per esso il fatturato al netto di IVA e di altre imposte dovute – escluse le imposte sul reddito - nonché al netto dei costi di assicurazione e trasporto) derivante dalla vendita dei Prodotti da parte del Licenziatario nel Settore [redacted] (di seguito, il “**Fatturato**”).

Tale *royalty* sarà

- del 5% fino a 2.000.000,00 (due milioni) Euro di Fatturato;
- del 3%, sul Fatturato compreso tra i 2.000.000,00 (due milioni) di Euro e i 4.000.000,00 (quattro milioni) di Euro;
- del 2%, sul Fatturato al di sopra dei 4.000.000,00 (quattro milioni) Euro.

Il Licenziatario corrisponderà, in ogni caso, al Licenziante un corrispettivo minimo annuale, determinato come segue: per il 2021, un importo pari a € X oltre a IVA; per il 2022, un importo pari a € X oltre a IVA; per il 2023 e anni successivi, un importo pari a € X oltre a IVA. Tali corrispettivi non saranno dovuti qualora la *royalty* versata al Licenziante dal Licenziatario ai sensi del precedente comma sia pari o superiore al minimo annuale previsto per l'anno di competenza; qualora invece l'importo dovuto dal Licenziatario al Licenziante ai sensi del precedente comma sia inferiore al corrispettivo minimo annuale previsto per l'anno di competenza, il Licenziatario dovrà versare un importo a congruaggio fino a concorrenza del corrispettivo minimo garantito.

- 3.3 In merito alle *royalty* previste alle clausole 3.2 che precede, il Licenziatario si impegna a trasmettere al POLITO una rendicontazione scritta entro i 15 (quindici) giorni successivi al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, con l'indicazione del fatturato del semestre precedente relativo alle quantità di Prodotti fabbricate e vendute.
- 3.4 Il Licenziatario, a seguito della concessione del Brevetto da parte dell'EPO, e successiva validazione, si impegna a corrispondere un importo pari a ... [indicare la cifra derivante dalla somma degli importi forfettari dovuti per ciascuno dei paesi indicati nell'Allegato 2 – Scheda Offerta] oltre a IVA a titolo di rimborso forfettario per le spese di convalida e mantenimento .
- 3.5 POLITO ha il diritto di svolgere tutte le verifiche che ritiene opportune per l'accertamento dei dati espressi nella rendicontazione scritta ricevuta dal Licenziatario, in particolare ha diritto di esaminare (con diritto ad estrarne copia), anche tramite soggetti terzi, le scritture contabili del Licenziatario, dietro preavviso scritto al Licenziatario di 30 (trenta) giorni lavorativi).
- 3.6 Il Licenziatario garantisce che in occasione dei controlli contabili il proprio personale fornirà la massima collaborazione.
- 3.7 Qualora dai controlli dovesse emergere uno scostamento tra gli importi dovuti e quelli derivanti dalle dichiarazioni effettuate complessivamente superiore al 5%, il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere al Licenziante anche il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo.
- 3.8 Entro i 30 (trenta) giorni successivi al 30 giugno, il Licenziatario si impegna ad effettuare il pagamento delle *royalty* dovute al POLITO relativamente al primo semestre di ciascun anno; entro i 30 (trenta) giorni successivi al 31 dicembre il Licenziatario si impegna ad effettuare il pagamento delle *royalty* dovute al POLITO relativamente al secondo semestre di ciascun anno.
- 3.9 Tutti i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono corrisposti dal Licenziatario al POLITO a mezzo di bonifico bancario ed a seguito di emissione di fattura elettronica. Il Licenziatario dovrà effettuare il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà inviata attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda [redacted]).
- 3.10 Nel caso in cui il primo semestre di vigenza del presente Contratto non corrisponda alle sei mensilità piene, il medesimo dovrà comunque terminare il 30 giugno o il 31

dicembre dell'anno di riferimento, a seconda di quale delle due date sia la più prossima, ferme restando le regole per i conteggi e la liquidazione dei corrispettivi di cui al presente articolo 3.

- 3.11 Per l'ultimo semestre di vigenza del presente Contratto, nel caso in cui non corrisponda alle sei mensilità piene ed anche in caso di risoluzione anticipata, per qualunque ragione essa avvenga, restano ferme le regole per i conteggi e la liquidazione dei corrispettivi di cui al presente articolo 3.

4. OBBLIGAZIONI DI CONFIDENZIALITÀ E DI NON USO

- 4.1 Le Parti si impegnano, pertanto, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Contratto;
- c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre o registrare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Confidenziali;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

- 4.2 Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro (dipendenti, consulenti, collaboratori, ecc.) che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza

per gli scopi della presente Contratto e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Contratto.

- 4.3 L'eventuale divulgazione a terzi delle Informazioni Confidenziali dovrà essere autorizzata per iscritto.
- 4.4 Ciascuna Parte si impegna a non depositare una domanda di brevetto o altri titoli di proprietà industriale includendo dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 4.5 L'impegno al segreto che vincola ciascuna Parte non si applica alle informazioni per le quali la Parte che le riceve può provare:
- che la loro divulgazione è stata autorizzata dalla Parte rivelante;
 - che esse sono di dominio pubblico nel momento della loro divulgazione o che esse lo sono diventate senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Contratto;
 - che esse sono state ricevute legalmente da un terzo non avente alcun rapporto con il Brevetto;
 - che dette informazioni sono state divulgate da quella Parte che ne è proprietaria;
 - che sono state autonomamente sviluppate dalla Parte ricevente senza avere avuto previamente accesso a dette Informazioni Confidenziali,
 - che la loro divulgazione è stata imposta dall'applicazione di una disposizione di legge o regolamento o dall'esecuzione d'una sentenza irrevocabile o di un lodo arbitrale.
- 4.6 Se una delle Parti in vigenza del presente Contratto deve comunicare ad un terzo, e nello specifico ad un possibile cessionario o sub-licenziatario, delle Informazioni Confidenziali, essa si impegna a fare preventivamente firmare al suddetto terzo un accordo di confidenzialità che contenga i medesimi obblighi del presente articolo.

5. PERFEZIONAMENTI, COSTI, ESTENSIONE E TUTELA DEL BREVETTO

- 5.1 Le Parti concordano che tutti i Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale che potranno essere conseguiti nel corso del presente Contratto saranno di esclusiva titolarità della Parte (o delle Parti) che li avrà (o avranno) conseguiti, cui spetterà ogni diritto di sfruttamento dei medesimi, ivi incluso il diritto di procedere eventualmente alla loro brevettazione, registrazione o altrimenti tutelarli nelle altre forme previste dalla legge, fatta salva la disciplina del cd. brevetto dipendente. Qualora il conseguimento dei suddetti Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale derivi da attività effettuate

congiuntamente dalle Parti, la titolarità spetterà congiuntamente alle due Parti nella misura del 50% ciascuna.

5.2 A seguito della concessione del Brevetto da parte dell'EPO, il Licenziante si impegna a convalidare il Brevetto medesimo nei seguenti paesi: _____ garantendone, altresì, il mantenimento in vita. Nel caso in cui, nel corso delle procedure di brevettazione, si renda necessaria la partecipazione di uno o più inventori, le Parti si impegnano, per quanto ragionevolmente possibile, a garantire tale partecipazione, ciascuna relativamente ai propri inventori. Il Licenziante informerà tempestivamente il Licenziatario di qualsivoglia procedimento, sia amministrativo che giudiziale, che venga iniziato da terzi e che abbia come oggetto la validità del Brevetto, e le Parti valuteranno congiuntamente le possibilità di tutela e le modalità di suddivisione dei costi.

5.3 Il Licenziatario informerà tempestivamente il Licenziante di ogni caso di violazione del Brevetto, di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto. Il Licenziatario potrà intraprendere a proprie spese tutte le azioni, sia stragiudiziali che giudiziali, che riterrà opportune per far valere i diritti derivanti dal Brevetto.

6. USO DEL NOME E DEL LOGO DEL POLITO, USO DELL'INDICAZIONE DEL BREVETTO

6.1 Il presente Contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio, o altra designazione delle altre Parti (incluse abbreviazioni).

6.2 L'eventuale utilizzo del nome e/o del logo del Politecnico dovrà essere approvato di volta in volta dagli organi del Politecnico ed essere regolato da specifici accordi sottoscritti tra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

6.3 Il Licenziatario si impegna ad utilizzare l'indicazione del Brevetto sui Prodotti ovvero sul materiale informativo ad essi relativo.

7. GARANZIE E RESPONSABILITA'

7.1 Il Licenziante, con la sottoscrizione del presente Contratto, non dà al Licenziatario alcuna garanzia relativa (i) alla validità del Brevetto; (ii) al funzionamento del trovato oggetto del Brevetto in relazione alle attività che il Licenziatario intende svolgere in

esecuzione del presente Contratto, con particolare riferimento alla realizzazione del Prodotto, (iii) al fatto che il Brevetto non violi diritti di terzi. Nel caso in cui un terzo dovesse sollevare una contestazione, in via stragiudiziale o giudiziale, circa il fatto che i Prodotti violano diritti di cui è titolare o può comunque disporre, la Parte che riceve la contestazione ne darà comunicazione all'altra entro 3 (tre) giorni. Le Parti valuteranno congiuntamente quale sia la migliore difesa da adottare, restando fin d'ora in ogni caso inteso che la Parte che ha ricevuto la contestazione sarà, nel frattempo, libera di intraprendere, a proprie spese, le eventuali iniziative affinché i propri diritti di difesa non vengano pregiudicati.

- 7.2 Il Licenziatario è il solo soggetto responsabile per tutti i Prodotti che verranno realizzati nell'esecuzione del presente Contratto. Il Licenziatario, pertanto, manleva e tiene indenne il Licenziante da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni che dovesse provenire da terzi per danni causati dai Prodotti.
- 7.3 Il Licenziante non potrà inoltre essere in alcun modo ritenuto responsabile per la commercializzazione nel settore indicato all'art. 2.1, da parte di terzi, di prodotti ottenuti sulla base degli insegnamenti del Brevetto.

8. DURATA DEL CONTRATTO

- 8.1 Il presente Contratto ha una durata pari alla durata di vita del Brevetto.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

- 9.1. Qualora una delle Parti non adempia ad una o più delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e tale inadempimento sia di non scarsa importanza, la Parte non inadempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la Parte inadempiente non rimedi all'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Contratto si intenderà risolto.
- 9.2. Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, il Licenziante potrà recedere dal presente Contratto con effetto immediato nel caso in cui il Licenziatario:

- contesti, in sede amministrativa o giudiziale, la validità o la titolarità del Brevetto;
- sia inadempiente ad una delle obbligazioni contenute negli articoli: 3, 4, 5.3, 6.1;

La Parte non inadempiente deve comunicare con PEC l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

- 9.3. Il Licenziante potrà inoltre recedere unilateralmente dal presente Contratto a partire da 24 (ventiquattro) mesi dopo la sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite raccomandata A/R o PEC, qualora il Licenziatario non abbia intrapreso, o abbia successivamente cessato, la commercializzazione dei Prodotti; il recesso diventerà efficace a partire dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte del Licenziatario.
- 9.4. Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto da parte del Licenziatario per inadempimento del Licenziante, il Licenziatario avrà diritto a dare esecuzione agli ordini raccolti e non evasi ed a provvedere allo smaltimento dei prodotti giacenti in magazzino entro 6 (sei) mesi dalla data di risoluzione.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUB-LICENZE

- 10.1. Il presente Contratto non può essere ceduto dal Licenziatario, né in tutto né in parte, senza il consenso scritto del Licenziante.
- 10.2. Il Licenziatario avrà il diritto di concedere il Brevetto in sub-licenza esclusivamente a:
- 10.3. Il Licenziatario non potrà concedere il Brevetto in sub-licenza a terzi non indicati nell'art. 10.2 senza la previa autorizzazione della Licenziante. A tal fine, qualora il Licenziatario, per specifiche esigenze produttive e commerciali, abbia la necessità di concedere il Brevetto in sub-licenza a terzi, lo stesso sarà tenuto a comunicare la propria intenzione alla Licenziante a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, nella quale dovrà indicare anche le ragioni per le quali si rende necessario la concessione della sub-licenza al terzo.
- 10.4. In ogni caso, il Licenziatario dovrà:

- imporre ai sub-licenziatari obblighi analoghi a quelli di cui al presente Contratto, esclusa la possibilità per i sub-licenziatari di concedere ulteriori sub-licenze;
- risolvere la sub-licenza nel caso di cessazione del presente Contratto, per qualunque motivo essa avvenga.

10.5. Il Licenziatario sarà inoltre responsabile per l'esatto adempimento da parte dei sub-licenziatari dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto e terrà indenne il Licenziante da qualunque danno dovesse subire a causa dell'inadempimento dei sub-licenziatari.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, relative al presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Torino.

12. REGISTRAZIONE E SPESE

12.1. Il presente Contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

12.2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

12.3. Tutte le spese inerenti al presente Contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Licenziatario.

(oppure se si tratta di conclusione per scambio di corrispondenza)

12.4. Il presente Contratto, perfezionato a mezzo di scambio di corrispondenza in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, a cura del richiedente la registrazione e con oneri a carico della parte giudicata inadempiente.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 13.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
- 13.2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Contratto e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
- 13.3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto.
- 13.4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
- 13.5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: [●]
- 13.6. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

13.7. La società/ente autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

14. MISCELLANEA

14.1. Le premesse e l'Allegato formano parte integrante del Contratto.

14.2. Qualsiasi comunicazione tra le Parti concernente il presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto agli indirizzi di seguito indicati.

Per Politecnico di Torino:

Area TRIN – Dott. Shiva LOCCISANO

Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 TORINO

Telefono: 0110906317

E-mail: brevetti.spinoff@polito.it

Per [redacted] :

Indirizzo: [redacted]

Telefono: [redacted]

E-mail: [redacted]

Le Parti dovranno tempestivamente comunicare ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.

14.3. Qualsiasi modifica al presente Contratto, per essere vincolante, dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

14.4. L'eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non ne determinerà la nullità totale e le Parti si impegnano a sostituire prontamente le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

14.5. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il presente Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse Parti in piena reciproca libertà e con libera

determinazione di ciascuna e che, pertanto, non trovano applicazione al Contratto medesimo gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Torino, [●]

Per il **Politecnico di Torino**

Il Rettore

Prof. Guido SARACCO

Per la Società

Il Legale Rappresentante

BOLZA